

**TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"**  
CATANIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Deliberazione n° 25 del 29 JUL 2025

**OGGETTO:** Approvazione della transazione a chiusura della causa tra G.R. e l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, pendente col numero di R.G.7259/2023, davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro (G.d.L., dr. Pennisi).

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

Bilancio 2025 Competenze .....

Cap. .... Spesa per .....

Somma stanziata € .....  
Impegni assunti € .....  
Fondo disponibile € .....

Il Consiglio di Amministrazione, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 614/Serv. 1°/S.G. del 28 settembre 2023, ha adottato la seguente deliberazione

Componenti	Pres	Ass
Avv. Trantino Enrico (Presidente)		X
Dott.ssa Lo Cascio Daniela (Vice Presidente)	X	
Prof. D'Amico Antonio	X	

Visto ed iscritto a ..... N. ....

de ..... Cap. ....

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ ..... **COMPENSAZIONE AL DISPOSITIVO**

addi 13/10 2025.

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE

**SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO**

Prot. n. .... del .....

Il Compilatore .....

Visto:


IL CAPO SETTORE

**E.L.R. TEATRO MASSIMO**  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*Dott. Giuseppe Castrogiovanni*

**SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI**

Inviata alla Regione Siciliana il .....

Visto:



OGGETTO: Approvazione della transazione a chiusura della causa tra ..... e l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, pendente col numero di R.G.7259/2023, davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro (G.d.L. dr. Pennisi).

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Premesso che:

- Con relazione del Sovrintendente del 27 settembre 2025, (**Allegato A**), su conforme relazione del Direttore amministrativo ( allegato B), avente ad oggetto “*Approvazione della transazione a chiusura della causa tra C ..... e l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, pendente col numero di R.G.7259/2023, davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro (G.d.L., dr. Pennisi)*”, è stato rappresentato quanto qui di seguito esposto:

*“In relazione a quanto in oggetto, su conforme relazione del Direttore amministrativo, si rappresenta che, con ricorso ex art. 414 c.p.c. ( allegato I), il dipendente ..... nato a Catania il 31.3.1957, e residente in Aci Catena, via IV Novembre 136/A, Cod. Fisc. ZCCGPP57C31C351S, livello 4, Area tecnica, ha intentato un’azione legale nei confronti dell’Ente, al fine di far accertare e dichiarare:*

*1) nel merito, ritenuta la nullità della apposizione di termine sui singoli contratti a tempo determinato per totale inesistenza dei presupposti stabiliti dalla legge, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subito e, dunque, alla ricostruzione della propria carriera dalla prima assunzione a tempo determinato e il diritto a vedersi riconoscere l’anzianità di servizio maturata, i relativi aumenti stipendiali, gli scatti di anzianità, le relative differenze retributive e quant’altro spettante a norma del CCNL e di contrattazione integrativa aziendale per l’intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato e indeterminato presso l’Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, come se il ricorrente fosse stato assunto a tempo indeterminato dal 13.11.1998 o per il diverso periodo ritenuto di giustizia; condannare, pertanto, l’Ente resistente a riconoscere al ricorrente l’anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato stipulati precedentemente alla sua assunzione a tempo indeterminato, e per l’effetto a ricostruire l’intera carriera lavorativa del ricorrente tenendo conto di tutti i periodi di lavoro effettivamente svolti presso l’Ente;*

*2) conseguentemente, condannare l’Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, anche a titolo di risarcimento del danno, delle differenze retributive dovute, in favore del Signo. .... quantificate nella somma di € 24.801,97, di cui € 25.222,47 a titolo di differenze retributive per l’anzianità di servizio maturata e € 1.531,80 a titolo differenze di TFR, detratta la somma di € 1.952,30 riconosciuta dall’Ente a titolo di arretrati, o di quella, maggiore o minore, che si riterrà dovuta anche a titolo risarcitorio ed anche a seguito di nominanda CTU, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione al soddisfo.*

*Al riguardo, per una migliore comprensione della controversia, si precisa che il ricorrente*

*ha lavorato presso l’Ente con la qualifica di operaio specializzato e le mansioni di conduttore caldaia, riconducibile al livello 4° dell’area tecnico-amministrativa, del CCNL per i dipendenti delle Fondazioni Lirico – Sinfoniche, inizialmente, in forza di reiterati contratti di natura subordinata a termine. In data 11 marzo 2022, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario protempore n. 32 del 18/02/2022 che ha autorizzato l’immissione in ruoli di diversi dipendenti precari dell’Ente, tra cui il ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 1 del decreto leg.vo n. 75/2017 e ss.mm.ii., è stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato con la medesima mansione di conduttore di caldaia – liv. 4° – Area Tecnico/amministrativa ed allo stesso, a conclusione della procedura avviata dal Settore del Personale competente, finalizzata alla corretta individuazione dei periodi lavorativi a tempo determinato non inferiori a tre mesi, utili ai fini della determinazione degli aumenti biennali di anzianità da riconoscere al personale stabilizzato, è stato riconosciuto, successivamente alla data di inquadramento, il 5° aumento periodico di anzianità con decorrenza dal mese di marzo 2023.*

*Ciò precisato, l’Ente, a seguito della notifica del ricorso da parte del dipendente sopra specificato, si è costituito nel predetto giudizio col patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, eccependo la prescrizione delle richieste avanzate in giudizio, anteriori al quinquennio dalla proposizione della domanda e rilevando nel merito l’infondatezza della domanda proposta dal ricorrente.*

Nel corso del giudizio, anche su sollecitazione del Giudice adito, le parti, riviste le proprie posizioni, hanno manifestato la reciproca volontà di definire transattivamente la causa e, al contempo, di stralciare ogni possibile controversia connessa al contenzioso in corso o comunque riconducibile ai titoli di cui alle domande spiegate in ricorso.

In tal senso, dopo varie interlocuzioni nel corso delle quali si è cercato, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale di Stato, di pervenire ad una soluzione condivisa, quest'ultima con nota del 25 giugno 2025, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 3394/2025 ( allegato 2), ha trasmesso la comunicazione del legale di controparte con la quale è stata chiesta, per la definizione bonaria della controversia, la somma di € 18.000,00 al lordo delle ritenute di legge e delle spese legali.

Considerato che l'Avvocatura con la nota di cui sopra ha espresso parere positivo all'accettazione della proposta della controparte, si è ritenuto opportuno e necessario, stante l'urgenza, transigere definitivamente la lite all'udienza appositamente fissata dal G.d.L. del 15 luglio 2025, giusto verbale di conciliazione in sede giudiziale, trasmesso in copia dall'Avvocatura dello Stato con nota del 22 luglio 2025, prot. n. 3937/2025 ( allegato C) alle condizioni di seguito definite:

1. Rinuncia del sig. \_\_\_\_\_ a tutte le domande ed eccezioni azionate nei confronti dell'Ente, riguardanti il giudizio RG 7259/2023 pendente presso il Tribunale di Catania sez. Lavoro; quindi, rinuncia a ogni pretesa indennitaria e/o risarcitoria collegata ai titoli dedotti in giudizio, nonché ad ogni e qualsiasi rivendicazione relativa a scatti di anzianità ad esso connesse;
2. Impegno del dipendente a non ripresentare in un futuro giudizio domande con medesimo petitum e causa petendi, analoghe a quelle avanzate nel procedimento di cui al punto precedente; né domande connesse o accessorie relative al periodo compreso tra il 13.11.1998, data di assunzione, e l'11.03.2022, data di avvenuta stabilizzazione;
3. Corresponsione da parte dell'Ente, a titolo squisitamente transattivo e, dunque, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, della somma onnicomprensiva di euro 18.000,00, al lordo delle ritenute di legge.

L'accordo intervenuto con la Controparte si reputa conveniente, considerato l'altro rischio di soccombenza dell'Ente nelle cause riguardanti la ricostruzione della carriera, concretizzatosi già in altri giudizi definiti dalla stessa Sezione con sentenza di accoglimento e di condanna alle spese, come, tra l'altro, rappresentato dalla stessa Avvocatura Distrettuale di Stato in altri giudizi, aventi il medesimo oggetto del contendere, nei quali è intervenuta in rappresentanza e difesa dell'Ente.

In tal senso, si richiama il disposto di cui all'art. 1965, del Codice civile, il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro.

Ciò è conforme all'interesse pubblico, in quanto evita all'Ente di subire il rischio del contenzioso in corso e di essere condannato a una somma di gran lunga maggiore di quella convenuta a saldo e stralcio. Si rileva, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto e che, pertanto, l'ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa in osservanza degli obblighi assunti nell'accordo stesso, senza che ciò possa configurare un'ipotesi di debito fuori bilancio (Corte dei conti – Sezione Piemonte, parere n. 4, dell'11.5.2007).

Per quanto sin qui esposto, si rimette alla S.V. la presente relazione, al fine di adottare gli atti di Vs. competenza, in particolare l'approvazione della transazione intervenuta col dipendente, precisando che la somma dovuta in esecuzione dell'accordo transattivo dovrà essere stanziata attraverso una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria nel relativo capitolo di spesa 2025, utilizzando il fondo contenzioso appositamente costituito, come di seguito specificato:

**PARTE USCITA – Variazioni compensative in aumento**

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
5	2	1	110		Altre spese correnti		
				106641	Oneri vari straordinari	€ 18.000,00	€ 18.000,00
					Totale aggregato	€ 18.000,00	€ 18.000,00

PARTE USCITA – Variazioni compensative in diminuzione

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
20	3	1	110		Altre spese correnti		
				103303	Fondo rischi per contenzioso	€ 18.000,00	0,00
				106621	Fondo di riserva di cassa	0,00	€ 18.000,00
					<b>Totale aggregato</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 18.000,00</b>

Considerato, sulla base di quanto dichiarato dal Sovrintendente nella nota sopra richiamata, che:

- le condizioni della transazione convenute tra le parti rispondono all'interesse pubblico di evitare il rischio della soccombenza nella causa in oggetto e l'aggravio di spesa che ne deriverebbe per interessi e spese legali;
- la somma scaturente dall'accordo transattivo ammonta ad € 18.000,00, al lordo delle ritenute di legge su un totale richiesto in giudizio di euro 24.801,97, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali;
- in relazione all'istruttoria effettuata, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per legittimare ed approvare l'intervenuto accordo transattivo essendo valutabili ictu oculi sia i reali termini del compromesso, stante la reciprocità delle concessioni che la congruità delle condizioni poste in essere (art. 1965 del c.c.);

Visto il verbale di conciliazione in sede giudiziale n. 19512/2025 del 15/07/2025 ( allegato C), costituente parte integrante ed essenziale della presente delibera;

**Rilevato che:**

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 dell'1 agosto 2025, avente per oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027" è stato approvato il bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025/2027;
- con il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Servizio "Teatri e Attività Musicali" n. 2686/S8 del 5 agosto 2025, è stata comunicata l'approvazione del predetto bilancio;

Preso atto che per procedere al pagamento della somma dovuta in esecuzione del predetto titolo, si rende necessario approvare una variazione di bilancio, allo scopo di provvedere alla copertura finanziaria della spesa sul capitolo del bilancio di previsione 2025, utilizzando, a tale scopo, il fondo contenzioso appositamente costituito, come di seguito specificato:

PARTE USCITA – Variazioni compensative in aumento

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
5	2	1	110		Altre spese correnti		
				106641	Oneri vari straordinari	€ 18.000,00	€ 18.000,00
					<b>Totale aggregato</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 18.000,00</b>

PARTE USCITA – Variazioni compensative in diminuzione

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
20	3	1	110		Altre spese correnti		
				103303	Fondo rischi per contenzioso	€ 18.000,00	0,00
				106621	Fondo di riserva di cassa	0,00	€ 18.000,00
					<b>Totale aggregato</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 18.000,00</b>

Visto il parere favorevole reso sull'approvazione dell'accordo transattivo di cui all'oggetto dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 9/10/25, allegato alla presente delibera quale parte integrante:

Con i poteri di legge

### DELIBERA

La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Approvare, sulla base della relazione del Sovrintendente allegata al presente atto, il verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto all'udienza appositamente fissata dal G.d.L. del 15 luglio 2025 nel giudizio RG 7259/2023 pendente presso il Tribunale di Catania sez. Lavoro tra il dipendente nato a , e residen e l'Avvocatura Distrettuale di Stato in rappresentanza dell'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, il quale è da considerare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Dare atto che con il citato accordo conciliativo stragiudiziale l'Ente si è obbligato a procedere al pagamento della somma omnia comprensiva di € 18.000,00 in favore del ricorrente da intendersi a saldo e stralcio di ogni ulteriore sua pretesa nascente dalla sopra citata causa.
3. Al fine di dare esecuzione all'accordo transattivo di cui al punto 1), approvare la variazione di bilancio, qui di seguito riportata, che prevede il prelievo dal Fondo rischi per contenzioso, come in premessa specificato, e l'integrazione dell'apposito capitolo di spesa per il perfezionamento dell'impegno:

#### PARTE USCITA – Variazioni compensative in aumento

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
5	2	1	110		<b>Altre spese correnti</b>		
				106641	Oneri vari straordinari	€ 18.000,00	€ 18.000,00
					<b>Totale aggregato</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 18.000,00</b>

#### PARTE USCITA – Variazioni compensative in diminuzione

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
20	3	1	110		<b>Altre spese correnti</b>		
				103303	Fondo rischi per contenzioso	€ 18.000,00	0,00
				106621	Fondo di riserva di cassa	0,00	€ 18.000,00
					<b>Totale aggregato</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 18.000,00</b>

4. Demandare al Sovrintendente l'adozione degli atti esecutivi della presente deliberazione, tra cui l'assunzione dell'impegno di spesa e il pagamento della somma determinata a definitiva chiusura della controversia pendente nei confronti dell'Ente;
5. Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii..

Il Presidente del C.d.A.  
Avv. Enrico Trantino

I componenti del C.d.A.

- Dr.ssa Daniela Lo Cascio
- Prof. Antonio D'Amico

